



**VALUTAZIONI TECNICO-ATTUARIALI, AL 31 DICEMBRE 2021,
PER LA DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE DI TRASFORMAZIONE DELLA
PRESTAZIONE PENSIONISTICA A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL FONDO DI
PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**

NOTA METODOLOGICA

OTTOBRE 2022

INDICE

1.	Scopo della presente relazione	3
2.	Statuto del Fondo.....	4
3.	Accordo del 9 giugno 2022	6
4.	Impostazioni delle valutazioni e metodologia attuariale	8
5.	Materiale fornito	11
6.	Basi tecniche demografiche, finanziarie ed economiche.....	13
7.	Metodologia applicata per il calcolo della tassazione	18
7.1	Determinazione dei montanti lordi M1, M2 ed M3.....	18
7.2	Il reddito di riferimento per M1 ed M2 e l’aliquota media di tassazione.....	19
7.3	Determinazione dell’offerta netta.....	19
8.	Ipotesi e limiti.....	21

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1:	Curva <i>Eur Composite AA</i> al 21.12.2021	15
Tabella 2:	Curva <i>Zero-Coupon Inflation-Indexed Swap</i> al 21.12.2021	16
Tabella 3:	Tasso annuo di incremento delle retribuzioni	16
Tabella 4:	Tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi	17

APPENDICE BASI TECNICHE

Tabella A: Probabilità annue di eliminazione per morte del personale in servizio

Tabella B: Probabilità annue di eliminazione per invalidità permanente del personale in servizio

Tabella C: Probabilità annue di eliminazione per cause diverse dalla morte, dall’invalidità permanente e dal collocamento a riposo del personale in servizio

Tabella D: Probabilità annue di eliminazione per morte dei pensionati diretti

Tabella E: Probabilità annue di eliminazione per morte dei pensionati superstiti (attuali e futuri)

Tabella F1: Probabilità di lasciare famiglia e composizione del nucleo familiare medio – Femmine

Tabella F2: Probabilità di lasciare famiglia e composizione del nucleo familiare medio – Maschi

1. Scopo della presente relazione

I competenti Uffici del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze presenti (nel seguito “Fondo” o “Fondo CR Firenze”) hanno assegnato allo scrivente l’incarico di realizzare le valutazioni attuariali necessarie per la determinazione, secondo le disposizioni dell’Accordo del 9 giugno 2022, del capitale utile alla formulazione delle offerte di trasformazione della prestazione previdenziale integrativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria spettante agli iscritti al Fondo presenti al 31.12.2021.

Al riguardo si osserva che, nell’ambito del processo di razionalizzazione delle forme di previdenza complementare presenti nel perimetro del Gruppo Intesa Sanpaolo, in data 9 giugno 2022 tra:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (nel seguito “Banca” o “Capogruppo”)
- le Segreterie degli Organi di Coordinamento della Banca, anche in qualità di Fonti Istitutive del Fondo CR Firenze, del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (nel seguito “Fondo ISP”).

è stato siglato un “*Verbale di Accordo per il trasferimento del fondo di previdenza CR Firenze nel fondo a prestazione definita ISP*” - nel seguito per semplicità “Accordo” - volto a disciplinare l’integrazione, a far tempo dall’1.01.2023, del Fondo nel Fondo ISP, il quale provvederà quindi, a partire da tale data, ad assicurare agli iscritti del Fondo il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dallo Statuto dello stesso.

Il Fondo dovrà preliminarmente provvedere, entro il 15.09.2022, a formulare ai propri aderenti presenti al 31.12.2021 un’offerta di trasformazione della prestazione integrativa ad essi spettante; provvederanno altresì a trasferire al Fondo ISP, individuato come forma di previdenza complementare di riferimento per il personale della Banca, le dotazioni relative agli iscritti che non accetteranno la predetta offerta.

In tale contesto, si è proceduto a determinare, per ciascun iscritto al Fondo (attivo, esodato, differito e pensionato) il capitale da erogare *una tantum* a titolo di offerta di trasformazione del trattamento integrativo spettante (nel seguito, per semplicità, “offerta”), al lordo e al netto della tassazione, tenendo conto delle disposizioni dell’Accordo, delle norme statutarie del Fondo e di settore vigenti alla data di valutazione (31.12.2021) e utilizzando tecniche attuariali appropriate (*best practice*).

Inoltre, si specifica che detta offerta di capitalizzazione individuale è stata calcolata secondo il quadro di ipotesi e la metodologia adottati nelle valutazioni relative al Fondo realizzate al 31.12.2021 secondo il principio contabile internazionale IAS 19.

Ai fini della realizzazione delle valutazioni richieste, i competenti Uffici del Fondo hanno indicato le posizioni previdenziali, distinte per collettività, per le quali stimare l'offerta spettante, rendendo disponibili per ciascun iscritto al Fondo le informazioni anagrafiche ed economiche necessarie aggiornate al 31.12.2021.

La presente relazione illustra il quadro di ipotesi e la metodologia adottata nelle elaborazioni e per la determinazione della tassazione. Nei successivi paragrafi 2 e 3 si riportano invece, in sintesi, l'assetto normativo del Fondo e i dettami dell'Accordo.

2. Statuto del Fondo

Coerentemente con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 357/1990, a decorrere dall'1.01.1991, il Fondo assicura, agli iscritti ed ai pensionati a tale data, una prestazione integrativa della pensione erogata dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito "A.G.O."), così da garantire un trattamento complessivo pari a quello previsto dallo Statuto vigente.

Per gli iscritti cessati fino al 31.12.2006 che hanno maturato il diritto alla pensione del Fondo ma non ancora quello alla pensione A.G.O., il Fondo eroga un trattamento sostitutivo temporaneo fino al conseguimento del diritto alla prestazione A.G.O.

La pensione diretta del Fondo spetta all'iscritto all'atto della maturazione del requisito A.G.O. per vecchiaia, vecchiaia anticipata e invalidità ed è subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Per gli iscritti cessati dal servizio senza aver maturato il requisito anagrafico per la prestazione di base, ma con almeno 20 anni di iscrizione all'A.G.O., la liquidazione della pensione viene differita al momento del conseguimento della pensione di vecchiaia e/o di vecchiaia anticipata A.G.O.

In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato almeno 5 anni di iscrizione al Fondo, la pensione spetta ai superstiti aventi diritto secondo le norme vigenti per il trattamento A.G.O.; analogamente nel caso di decesso del pensionato la pensione spetta ai superstiti. Nessun minimo di anzianità contributiva è richiesto nel caso di invalidità o di morte dovuti a cause di servizio presso la Banca CR Firenze (di seguito "Banca").

La pensione integrerà la prestazione liquidata dall'A.G.O. al fine di raggiungere una pensione complessiva pari ad 1/35 per ogni anno di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di 35/35,

delle seguenti percentuali:

- l'85% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che, nei 48 mesi precedenti il pensionamento, hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello con corrispondente numero di scatti di anzianità;
- l'82% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che, nei 48 mesi precedenti il pensionamento, hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello ed inferiore a quella prevista per la categoria dei dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità;
- il 78% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che, nei 48 mesi precedenti il pensionamento, hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità. Questa aliquota viene elevata all'82% nel momento in cui maturano 37 anni di iscrizione al Fondo.

Per la determinazione delle percentuali applicabili per quadri direttivi di 4° livello ci si riferirà alla retribuzione dei funzionari di grado 4° già prevista dal CCNL del credito dell'11.07.1999, per i dirigenti ci si riferirà alla retribuzione dei dirigenti di grado 4° prevista dai CCNL del credito antecedenti a quello dell'11.07.1999; entrambe le retribuzioni sono rivalutate con la stessa dinamica salariale applicata ai rinnovi contrattuali intervenuti tempo per tempo.

La pensione integrativa del Fondo è pari alla differenza tra il trattamento complessivo spettante e la pensione A.G.O. goduta, limitatamente alla quota corrispondente al periodo di servizio prestato presso la Banca.

Infine, l'articolo 13, comma 4 dello Statuto del Fondo dispone che, qualora il titolare di prestazione diretta di cui all'articolo 14 ovvero di prestazione ai superstiti a carico del Fondo percepisca redditi da lavoro dipendente e/o autonomo, la pensione complessiva (per quota a carico dell'I.N.P.S. e per integrazione del Fondo) non potrà comunque essere superiore a quella dovuta in applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti nell'A.G.O., avuto riguardo al limite di età vigente nel regime generale: in deroga a quanto previsto alla pensione complessiva spettante ai superstiti di iscritto o pensionato, non si applica la riduzione di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 335/95.

3. Accordo del 9 giugno 2022

Come indicato in premessa, in data 9 giugno 2022 è stato siglato un accordo tra la Capogruppo e le Segreterie degli Organi di Coordinamento di Intesa Sanpaolo in qualità di Fonti Istitutive del Fondo, del Fondo Pensione a contribuzione ISP e del Fondo ISP, allo scopo di procedere all'integrazione del Fondo nel Fondo ISP.

In tale contesto, il predetto Accordo rappresenta la volontà delle Parti di proseguire nel percorso di razionalizzazione dei diversi regimi di previdenza complementare a prestazione definita presenti nel perimetro del Gruppo, individuando nel Fondo ISP la forma di previdenza complementare a prestazione definita di riferimento per il personale della Banca.

Alla luce di detta operazione di integrazione il Fondo:

- ha proceduto entro il 15.09.2022, a formulare l'offerta di trasformazione della prestazione nei confronti degli iscritti al Fondo al 31.12.2021;
- procederà al trasferimento, a far tempo dall'1.01.2023, al Fondo ISP delle dotazioni relative agli iscritti che non accetteranno l'offerta.

Secondo quanto convenuto nell'Accordo, l'offerta di capitalizzazione individuale deve essere determinata tenendo conto del quadro di ipotesi e della metodologia adottati nelle valutazioni tecnico-attuariali al 31.12.2021, secondo il principio contabile dello IAS 19, degli oneri relativi alle prestazioni per i trattamenti pensionistici aziendali a prestazione definita relative al Fondo, nonché facendo riferimento all'anzianità maturata dagli iscritti a tale data, sulla base delle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.

In particolare, come specificato nell'Accordo, le previsioni dello Statuto del Fondo cui fare riferimento per la determinazione delle offerte in esame sono le seguenti:

- per gli *attivi ed esodati*, è offerta la facoltà di trasformare la prestazione definita, di cui potenzialmente sono titolari, in una somma da trasferire, in assenza di scelta esplicita da parte dell'interessato, nel comparto Finanziario Conservativo del Fondo a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo entro il 31.12.2022;
- per i *differiti*, la somma lorda derivante da ciascuna offerta calcolata, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente indicato dagli interessati, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate, ovvero trasferita al Fondo Pensione cui risultano iscritti;
- per i *pensionati*, le offerte sono calcolate con riferimento alle rispettive prestazioni in essere a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva e sono

rappresentate dal lordo delle rispettive riserve matematiche individualmente calcolate al 31.12.2021, cui si dovranno sottrarre i ratei di competenza del 2022 già pagati al momento dell'offerta. Nel caso di accettazione dell'offerta, la liquidazione della stessa mediante accredito su conto corrente indicato dagli interessati avverrà, poi, con decurtazione delle prestazioni pagate tra il momento dell'offerta e il momento della liquidazione.

In relazione ai pensionati per i quali la prestazione risulti sostitutiva, l'offerta è posticipata all'anno successivo al raggiungimento del requisito I.N.P.S.

Come detto, l'Accordo prevede che tutte le offerte individuali siano formulate dal Fondo entro il 15.09.2022 in via eccezionale ed irripetibile e che l'accettazione di ciascun beneficiario è assolutamente volontaria ed esercitabile entro 60 giorni dall'invio della proposta.

L'accettazione dell'offerta di trasformazione della prestazione comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale con il Fondo e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte del Fondo e/o Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato.

Inoltre, l'Accordo prevede un'offerta lorda minima pari a 20.000 euro per gli attivi e per gli esodati e un'offerta lorda minima pari a 5.000 euro per i pensionati.

In aggiunta, per gli attivi ed esodati che accettano l'offerta, qualora non lo siano già, è prevista la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione ISP alle condizioni di contribuzione tempo per tempo previste fermo quanto indicato nell'Accordo.

Laddove l'iscritto o il beneficiario non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta, la stessa si intenderà come non accettata e, dunque, si procederà al trasferimento delle dotazioni patrimoniali riferite al Fondo verso il Fondo ISP.

Infine, l'Accordo prevede, con effetto dall'1.01.2023, che la dotazione patrimoniale riferita agli iscritti che non abbiano accettato l'offerta formulata sarà trasferita al Fondo ISP, che garantirà la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e dello Statuto vigente del Fondo CR Firenze. La confluenza di detta dotazione patrimoniale determina l'insorgere della garanzia solidale della Capogruppo nei confronti del Fondo ISP fino all'esaurimento degli aventi diritto.

Agli iscritti attivi, esodati e differiti che non abbiano accettato l'offerta, all'atto del pensionamento, sarà proposta *una tantum* la facoltà di capitalizzare, secondo le disposizioni dello Statuto del Fondo ISP (art. 47 bis, comma 4), il trattamento integrativo periodico in liquidazione.

4. Impostazioni delle valutazioni e metodologia attuariale

Le valutazioni attuariali al 31.12.2021, finalizzate alla formulazione delle offerte di trasformazione della prestazione spettante agli iscritti presenti nel Fondo alla stessa data, sono state effettuate, come detto, sulla base delle disposizioni normative di settore vigenti, delle norme statutarie specifiche del Fondo stesso nonché sulla base di quanto contenuto nell'Accordo descritto nel precedente paragrafo.

Si ricorda inoltre che, come disposto dall'Accordo, le presenti elaborazioni sono state realizzate nell'ambito delle *Valutazioni tecnico-attuariali al 31.12.2021, secondo il principio contabile dello IAS 19, degli oneri relativi alle prestazioni per il trattamento pensionistico aziendale a prestazione definita relative al Fondo CR Firenze*.

Tanto premesso, si osserva che il principio contabile IAS 19 che riguarda, appunto, i benefici ai dipendenti, dispone che il costo del beneficio stesso venga rilevato non quando esso viene pagato o reso pagabile ma nel periodo in cui il beneficio diventa diritto dei dipendenti; pertanto, lo stesso principio dispone che la metodologia attuariale di valutazione da applicare alle prestazioni in esame (di natura previdenziale) debba essere il *Projected Unit Credit Method* cioè il “metodo dell'unità di credito proiettata”.

Tale metodo, che rientra nell'ambito più generale delle tecniche relative ai cosiddetti “benefici maturati”, considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori presso l'azienda come una unità di diritto addizionale: la passività attuariale deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l'anzianità complessivamente raggiunta all'epoca prevista per la liquidazione del beneficio.

Ciò si traduce in un'offerta determinata:

- per i pensionati, come valore attuale medio dei futuri cash flow delle pensioni in godimento poiché la prestazione è già interamente maturata alla data di valutazione;
- per i differiti, come valore attuale medio dei futuri cash flow delle pensioni spettanti al momento dell'accesso in quiescenza. Detta collettività, essendo composta da ex dipendenti cessati dal servizio presso il Fondo alla data di valutazione, ha già interamente maturato la prestazione;
- per i lavoratori in servizio alla data di valutazione e per gli esodati (collettività di iscritti ancora nella fase di maturazione della prestazione), come valore attuale medio dei futuri cash flow delle pensioni spettanti al momento del raggiungimento del requisito alla

prestazione, calcolate sulla base dell'anzianità complessivamente raggiunta a detta epoca e riproporzionate sulla base della sola anzianità maturata alla data di valutazione.

Le presenti elaborazioni sono state effettuate utilizzando il metodo dei valori medi mediante il quale la permanenza nei vari stati dello schema previdenziale viene determinata attraverso l'applicazione diretta delle probabilità di passaggio da uno stato all'altro.

Ai fini della determinazione delle offerte di trasformazione, gli iscritti al Fondo sono stati distinti in quattro tipologie:

- a) Attivi: dipendenti in servizio alla data di valutazione che hanno diritto, al momento del collocamento a riposo, alla pensione integrativa calcolata secondo le disposizioni dello Statuto;
- b) Esodati: ex dipendenti appartenenti al Fondo di Solidarietà alla data di valutazione che, al momento dell'uscita dal Fondo di Solidarietà e raggiunti i requisiti di pensionamento, hanno diritto alla pensione integrativa calcolata secondo le disposizioni dello Statuto;
- c) Differiti: ex dipendenti cessati dall'iscrizione al Fondo con almeno 20 anni di anzianità, in attesa del raggiungimento dei requisiti A.G.O. per il collocamento a riposo per avere diritto alla pensione integrativa calcolata secondo le disposizioni dello Statuto;
- d) Pensionati: ex iscritti al Fondo che alla data di valutazione godono del trattamento pensionistico integrativo ad essi spettante secondo le disposizioni dello Statuto.

Per le collettività di cui alle lettere a), b) e c) i futuri flussi pensionistici annui sono costituiti da:

- Pensioni integrative dirette (vecchiaia, vecchiaia anticipata e invalidità), calcolate come da Statuto ed erogate dal momento del collocamento a riposo;
- Pensioni integrative indirette che si prevede saranno erogate ai superstiti dei lavoratori attivi, degli esodati e dei differiti presenti alla data di valutazione, secondo le disposizioni statutarie;
- Pensioni integrative di reversibilità che si prevede saranno erogate ai superstiti dei pensionati derivanti dalla collettività degli attivi, degli esodati e dei differiti alla data di valutazione.

Per i pensionati di cui alla lettera d) i futuri *cash flow* annui sono costituiti da:

- Pensioni dirette (vecchiaia, vecchiaia anticipata e invalidità), che si prevede saranno erogate ai pensionati esistenti alla data di valutazione;

- Pensioni di reversibilità, che si prevede saranno erogate ai superstiti dei pensionati esistenti alla data di valutazione e ai futuri pensionati di reversibilità.

Si precisa che, non avendo a disposizione informazioni puntuali e complete sulle famiglie a carico degli aderenti al Fondo, la componente di reversibilità generata dagli attivi, dagli esodati, dai differiti e dai pensionati diretti presenti al 31.12.2021 è valutata, relativamente alla composizione media del nucleo familiare superstite e alla rispettiva età media, sulla base delle ipotesi sottostanti il modello A.G.O. distintamente per sesso ed età del dante causa.

In particolare si specifica che le prestazioni ai superstiti sono ridotte in base alle aliquote stabilite per le pensioni A.G.O. Se l'unico superstite è un figlio minorenni, la pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore al 75% della pensione del dante causa.

Inoltre, ai fini delle valutazioni in esame sono state fatte le seguenti assunzioni:

- per gli attivi è stata ipotizzata la possibilità di uscita dalla collettività per morte, invalidità, cessazione dal servizio per dimissioni e pensionamento di vecchiaia o di vecchiaia anticipata al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione I.N.P.S. attualmente vigenti (con conseguente ingresso nella collettività dei pensionati indiretti, dei differiti e dei pensionati diretti); per il lavoratore che diviene pensionato si è calcolato l'ammontare della pensione spettante in base allo Statuto, confrontando al momento dell'uscita il trattamento previsto dal Fondo, determinato considerando un massimo di 35 anni di anzianità, e la pensione A.G.O., calcolata considerando solo la quota di essa riferita alle anzianità contributive utili per il Fondo;
- per gli esodati è stata prevista la possibilità di uscita dalla collettività, durante il periodo di adesione al Fondo di Solidarietà, esclusivamente per morte, mentre il pensionamento è stato fissato nell'anno di uscita dall'esodo (o di apertura della cosiddetta "finestra"), comunicato dai competenti Uffici della Capogruppo; il trattamento previsto dal Fondo e la pensione A.G.O. sono state calcolate considerando opportunamente l'anzianità maturata nel periodo di permanenza al "Fondo di Solidarietà" e tenendo conto delle retribuzioni all'atto dell'adesione al "Fondo di Solidarietà", adeguate in relazione alla sola dinamica contrattuale;
- per i differiti è stata ipotizzata, anno per anno, la possibilità di uscita dallo stato di differito per morte o per raggiungimento dell'età pensionabile (requisito per la pensione di vecchiaia), con conseguente liquidazione della pensione integrativa, che risulta pari all'importo teorico che competerebbe a ciascun iscritto se, alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Banca, avesse maturato il diritto a pensione secondo lo Statuto; tale trattamento integrativo teorico è poi rivalutato tempo per tempo sulla base di quanto definito nell'art. 16 dello Statuto (meccanismo di perequazione automatica);

- per i pensionati diretti si è ipotizzata la possibilità di uscita da tale stato per morte e, quindi, il passaggio allo stato di pensionato superstite sulla base di quanto precedentemente specificato in relazione alla reversibilità;
- per i componenti dei nuclei superstiti si è ipotizzata la possibilità di uscita dal nucleo stesso per morte o per raggiungimento dell'età massima per il diritto alla pensione (nel caso in cui il componente del nucleo in questione sia un figlio non invalido).

5. Materiale fornito

La Capogruppo ha fornito allo scrivente il seguente materiale:

- Elenco matricolare degli iscritti attivi, esodati e differiti al 31.12.2021 con le seguenti informazioni individuali:
 - Matricola iscritto;
 - Tipo di iscritto;
 - Categoria professionale;
 - Data di nascita;
 - Sesso;
 - Eventuale percentuale di Part Time al 31.12.2021;
 - Numero di settimane lavorate in Part Time nel corso del 2021;
 - Anni e mesi lavorati in Part Time dalla data di assunzione alla data di valutazione;
 - Indicazione di eventuale aspettativa dal lavoro al 31.12.2021;
 - Numero di settimane in cui il dipendente è stato in aspettativa dal lavoro nel corso del 2021;
 - Anzianità totale utile al diritto e alla misura per la prestazione del Fondo;
 - Anzianità totale utile al diritto e alla misura per la prestazione I.N.P.S.;
 - Anzianità utile al diritto e alla misura per la prestazione I.N.P.S. fino al 31.12.1992;
 - Anzianità utile alla misura per la prestazione I.N.P.S. dall'1.01.1993 al 31.12.1995;
 - Retribuzione annua utile ai fini del calcolo della prestazione del Fondo;
 - Retribuzione annua utile ai fini del calcolo delle voci imponibili I.N.P.S. dal 1992

- fino alla data di valutazione;
- Data di entrata nel Fondo di Solidarietà (solo per esodati);
 - Data di uscita dal Fondo Solidarietà (solo per esodati);
 - Data di assunzione nel Gruppo Intesa Sanpaolo;
 - Data di pensionamento degli esodati;
 - Data di cessazione dal servizio (solo per differiti);
 - Anzianità in mesi utile alla misura per la prestazione del Fondo e l'anzianità di partecipazione al Fondo ripartita per periodi ai fini del calcolo della tassazione per segmenti: anzianità fino al 31.12.2000, anzianità dall'1.01.2001 al 31.12.2006 e anzianità post 1.01.2007;
 - Retribuzione pensionabile annua utile ai fini del calcolo della prestazione del Fondo al 31.12.2000 e al 31.12.2006, ai fini del calcolo della tassazione;
 - Data di cessazione dallo stato di attivo, effettiva o presunta;
 - Data di decorrenza effettiva della pensione, se già conosciuta dagli Uffici.
- Elenco matricolare dei pensionati al 31.12.2021 con le seguenti informazioni individuali:
- Matricola iscritto;
 - Tipo di iscritto;
 - Data di nascita;
 - Sesso;
 - Tipo pensione;
 - Data di cessazione dal periodo di attività;
 - Data di decorrenza della pensione;
 - Importo della pensione I.N.P.S. alla data di valutazione;
 - Importo della pensione integrativa alla data di valutazione;
 - Importo della pensione integrativa del 2022 (per la decurtazione dei ratei di competenza del 2022);
 - Anzianità in mesi utile alla misura per la prestazione del Fondo e l'anzianità di partecipazione Fondo ripartita per periodi ai fini del calcolo della tassazione per segmenti: anzianità fino al 31.12.2000, anzianità dall'1.01.2001 al 31.12.2006 e anzianità post 1.01.2007;

- Retribuzione pensionabile annua utile ai fini del calcolo della prestazione Fondo al 31.12.2000, al 31.12.2006 e al pensionamento, ai fini del calcolo della tassazione per periodi;
- Importo della pensione integrativa maturata fino al 31.12.2000 (1° segmento fiscale) e importo della pensione integrativa maturata dall'1.01.2001 fino al pensionamento (2° e 3° segmento);
- Importo della pensione integrativa in deroga alla riduzione di cui alla legge 335/95.

6. Basi tecniche demografiche, finanziarie ed economiche

Le valutazioni attuariali finalizzate alla stima degli oneri per pensioni e, nel caso specifico, delle offerte di trasformazione necessitano di un coerente sistema di basi tecniche demografiche, finanziarie ed economiche, che consenta la stima dell'evoluzione futura delle collettività oggetto di valutazione (per singolo individuo) e del conseguente *cash flow* futuro delle uscite. In particolare, occorre adottare opportune ipotesi sull'andamento di fenomeni quali:

- ~ mortalità;
- ~ invalidità;
- ~ cessazione del servizio per dimissioni o licenziamento;
- ~ evoluzione della carriera economia futura dei lavoratori;
- ~ andamento del reale potere d'acquisto del denaro;
- ~ successione dei tassi di investimento delle somme disponibili.

In particolare, in accordo con la Capogruppo e sulla base dell'esperienza di Olivieri Associati, sono state utilizzate le seguenti ipotesi:

6.1 Basi tecniche demografiche

- ~ per le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE PER MORTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO sono state utilizzate le tavole SI 2019 (Fonte ISTAT), opportunamente modificate sulla base dei relativi dati storici forniti dalla Capogruppo;
- ~ per le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO sono state utilizzate le tavole adottate dall'I.N.P.S.;
- ~ le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

PER CAUSE DIVERSE DALLA MORTE, DALL'INVALIDITÀ PERMANENTE E DAL COLLOCAMENTO A RIPOSO, sono state ricavate mediante opportune perequazioni dei relativi dati storici forniti dalla Capogruppo.

- ~ per le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE PER MORTE DEI PENSIONATI DIRETTI sono state utilizzate le tavole SI 2019 (Fonte ISTAT), opportunamente modificate sulla base dei dati storici riferiti ai pensionati del Gruppo forniti dalla Capogruppo, applicate tenendo conto dell'aggancio al progressivo aumento della speranza di vita;
- ~ per le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE PER MORTE DEI PENSIONATI SUPERSTITI (attuali e futuri) sono state utilizzate le tavole SI 2019 (Fonte ISTAT), applicate tenendo conto dell'aggancio al progressivo aumento della speranza di vita;
- ~ per le PROBABILITÀ DI LASCIARE FAMIGLIA E PER LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE MEDIO, distinte per sesso ed età del dante causa, sono state utilizzate le tavole adottate nel modello I.N.P.S.;
- ~ per i REQUISITI MINIMI PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO si è opportunamente tenuto conto delle disposizioni normative vigenti;
- ~ la PERCENTUALE DEI NUOVI PENSIONATI SUPERSTITI con diritto all'integrazione 335 è stata ipotizzata pari al 25,1% ed è stata stimata sulla base di dati storici degli ultimi anni.

Le tavole di probabilità di cui ai precedenti punti sono riportate nelle Tabelle di cui all'Appendice Basi Tecniche.

6.2 Basi tecniche finanziarie ed economiche

- ~ Ai fini del calcolo del valore attuale medio degli oneri è stato utilizzato un tasso annuo pari allo 0,74% ricavato come media ponderata dei tassi della curva Eur Composite AA al 21.12.2021 (riportati nella Tabella 1 sottostante), utilizzando come pesi i rapporti tra l'importo pagato per ciascuna scadenza e l'importo totale da pagare fino all'estinzione della popolazione considerata:

Tabella 1: Curva Eur Composite AA al 21.12.2021

Scadenze (anni)	Tassi
1	-0,449%
2	-0,273%
3	-0,130%
4	-0,026%
5	0,064%
7	0,239%
8	0,339%
9	0,447%
10	0,548%
15	0,830%

L'art. 83 dello IAS19, relativo alla definizione delle ipotesi attuariali ed in particolare del tasso di attualizzazione, dispone di far riferimento ai rendimenti di mercato degli "high quality corporate bonds", ovvero ai rendimenti di titoli caratterizzati da un profilo di rischio di credito contenuto. Facendo riferimento alla definizione di titoli "Investment Grade", per cui un titolo è definito tale se ha un rating pari o superiore a BBB di S&P o Baa2 di Moody's, sono stati considerati i soli titoli emessi da emittenti corporate compresi nella classe "AA" di rating, col presupposto che tale classe identifichi un livello elevato di rating nell'ambito dell'insieme dei titoli "Investment Grade" ed escludendo, in tal modo, i titoli più rischiosi. Considerato che lo IAS19 non fa esplicitamente riferimento ad uno specifico settore merceologico, si è optato per una curva di mercato "Composite" che riassume quindi le condizioni di mercato in essere alla data di valutazione per titoli emessi da società appartenenti a diversi settori tra cui *Utility, Telephone, Financial, Bank, Industrial*. Quanto invece all'area geografica è stato fatto riferimento all'area Euro.

La curva della precedente tabella è stata ricavata tramite l'information provider *Bloomberg* una volta definiti i suddetti criteri.

Per ottenere i tassi effettivamente utilizzati si è proceduto come di seguito specificato:

- ~ interpolazione lineare per i nodi mancanti fino a 15 anni;
- ~ bootstrapping;
- ~ estrapolazione, per i nodi successivi, mediante l'utilizzo di una power curve (tra l'altro, uno dei metodi proposti nella practical guide pubblicata dall'International Actuarial Association/Association Actuarielle Internationale, "Discount Rate in Financial Reporting", 2013).

- ~ Per quanto riguarda l'INDICE DEL COSTO DELLA VITA PER FAMIGLIE DI IMPIEGATI E OPERAI, è stato adottato un tasso pari al 2,20% ricavato come media

ponderata dei tassi della curva europea *Zero-Coupon Inflation-Indexed Swap* al 21.12.2021 (riportati nella Tabella 2 sottostante), utilizzando come pesi i rapporti tra l'importo pagato per ciascuna scadenza e l'importo totale da pagare fino all'estinzione della popolazione considerata:

Tabella 2: Curva *Zero-Coupon Inflation-Indexed Swap* al 21.12.2021

Scadenze (anni)	Tassi
1	3,393%
2	2,560%
3	2,301%
4	2,166%
5	2,088%
6	2,043%
7	2,024%
8	2,008%
9	1,986%
10	1,998%
12	2,008%
15	2,058%
20	2,116%
25	2,141%
30	2,185%

Nel contesto macroeconomico attuale, tale approccio permette di rendere il parametro oggettivo, nonché coerente rispetto all'ipotesi relativa al tasso di attualizzazione.

- ~ Per quanto riguarda il TASSO ANNUO DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI, ovvero il tasso in base al quale si suppone si incrementino le pensioni per effetto delle regole di indicizzazione, esso è stato posto pari all'80% dell'inflazione (quindi pari all'1,76%).
- ~ Per il TASSO ANNUO MEDIO DI AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI per variazioni tabellari e, in questo caso, anche per passaggi di categoria e per scatti di anzianità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Capogruppo, sono state ipotizzate le percentuali di incremento riportate nella seguente Tabella 3:

Tabella 3: Tasso annuo di incremento delle retribuzioni

Anno Categ.	2022	2023	Tendenza successiva
Tutte le categorie	1,00%	3,50%	3,00%

- ~ Per quanto riguarda le LINEE DELLA RETRIBUZIONE, in funzione dell'anzianità, crescenti solo per scatti di stipendio, esse sono state poste tutte uguali a 1 in quanto tale elemento è stato compreso nell'ipotesi di cui al punto precedente.
- ~ Per il TASSO ANNUO DI INCREMENTO DEI MASSIMALI RETRIBUTIVI PENSIONABILI I.N.P.S., si è adottata l'ipotesi del 2,20% annuo (pari al tasso annuo di inflazione monetaria previsto).
- ~ Per il TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI versati dai lavoratori ai fini I.N.P.S., rivalutati annualmente in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale, si è effettuata un'analisi basata sulle più recenti previsioni pubblicate dal MEF e dal FMI, relative all'evoluzione del PIL. Tale analisi ha condotto ad un'ipotesi di capitalizzazione dei montanti contributivi che tenga conto degli effetti derivanti dalla peculiarità degli scenari macroeconomici più recenti. In particolare, l'ipotesi relativa al tasso di rivalutazione dei montanti è riportata nella seguente Tabella 4, per semplicità fino al 2035:

Tabella 4: Tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi

Anno	Tasso di Rivalutazione
2022	0,97%
2023	1,63%
2024	2,04%
2025	2,45%
2026	4,87%
2027	4,07%
2028	3,62%
2029	3,50%
2030	3,53%
2031	3,53%
2032	3,49%
2033	3,44%
2034	3,40%
2035	3,35%

- ~ L'INTEGRAZIONE 335 rilevata sui dati storici degli ultimi anni, forniti dai competenti Uffici del Fondo, è risultata essere pari al 66,9% della pensione integrativa Fondo; detta percentuale è stata ritenuta valida anche per il futuro.

7. Metodologia applicata per il calcolo della tassazione

Nel presente paragrafo si descrive la metodologia di calcolo della tassazione delle offerte di trasformazione della prestazione integrativa spettante agli iscritti al Fondo sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

Al fine di definire le offerte nette è stato necessario determinare:

- i tre montanti lordi utili all'applicazione della tassazione sulla base della normativa vigente: montante maturato dall'iscritto nel periodo fino al 31.12.2000 (M1), dall'1.01.2001 al 31.12.2006 (M2) e dall'1.01.2007 alla cessazione (M3);
- il reddito di riferimento per M1 e M2 e l'aliquota media di tassazione per entrambi i segmenti;
- la base imponibile, l'imposta e quindi il capitale netto, per ciascun segmento di cui al primo punto.

7.1 Determinazione dei montanti lordi M1, M2 ed M3

Per il calcolo dei montanti lordi M1, M2 e M3, si è proceduto ad applicare all'offerta lorda determinata come descritto nei paragrafi precedenti tre coefficienti di ponderazione calcolati, come condiviso con gli Uffici competenti, nel seguente modo:

- il coefficiente di ponderazione per il primo segmento $coeff(M_1)$ è stato definito sulla base della quota di pensione integrativa maturata fino al 31.12.2000 rispetto alla pensione integrativa totale;
- il complemento a 1 del coefficiente di ponderazione $coeff(M_1)$ è stato ripartito tra il secondo e il terzo segmento in proporzione sia all'anzianità utile ai fini della misura Fondo maturata nei due segmenti considerati sia alla base pensionabile Fondo riferita al 31.12.2006 (Base Pensionabile M2) e alla cessazione/pensionamento (Base Pensionabile M3). In particolare, detti coefficienti di ponderazione sono stati ottenuti sulla base della seguente formula:

$$coeff(M_i) = [1 - coeff(M_1)] * \frac{Anzianità(M_i) * BasePensionabile(M_i)}{\sum_{i=2}^3 Anzianità(M_i) * BasePensionabile(M_i)}$$

con $i = 2, 3$ periodi per i due segmenti.

7.2 Il reddito di riferimento per M1 ed M2 e l'aliquota media di tassazione

Una volta definiti i tre montanti lordi, il reddito di riferimento (RR) per M1 e M2 è stato ottenuto dividendo la somma di M1 (al netto dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura¹) ed M2 per il numero di anni di partecipazione al Fondo, calcolati fino al 31.12.2006 (a), e moltiplicando il quoziente ottenuto per 12:

$$(RR) = \frac{M_1 + M_2}{(a)} * 12$$

Tenendo conto delle disposizioni normative attualmente vigenti, per l'aliquota media di tassazione da applicare alla base imponibile di M1 ed M2, si è proceduto:

- alla *determinazione dell'imposta* sulla base del reddito di riferimento (RR), calcolato come sopra descritto, e sulla base delle aliquote IRPEF attualmente vigenti:
 - ~ 23% fino a 15.000 euro;
 - ~ 25% da 15.000 euro a 28.000 euro;
 - ~ 35% da 28.000 euro a 50.000 euro;
 - ~ 43% oltre 50.000 euro.
- all'*individuazione dell'aliquota media* di tassazione del capitale imponibile ottenuta come rapporto tra l'imposta determinata al punto precedente e il reddito di riferimento sopra determinato.

7.3 Determinazione dell'offerta netta

Per M1 ed M2, si è applicata al corrispondente capitale imponibile lordo l'aliquota media di tassazione, calcolata come indicato al precedente paragrafo.

Per M3, si è applicata l'imposta sostitutiva del 15% con la riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo eccedente il 15-esimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). Al fine di determinare l'anzianità utile per la riduzione dell'aliquota sostitutiva, per gli anni antecedenti il 2007, come da normativa vigente, è considerato un periodo massimo di partecipazione al Fondo di 15 anni.

¹ Vedi circolare n. 235/E del 1998, par. 6.2.1.



In conclusione, l'offerta netta è data dalla somma dei tre capitali netti determinati come sopra descritto. Al riguardo si ricorda, come accennato precedentemente, che l'offerta netta è stata calcolata esclusivamente per differiti e pensionati; per attivi ed esodati si è proceduto alla determinazione dei soli montanti M1, M2 e M3.

8. Ipotesi e limiti

Di seguito si riportano le principali ipotesi e limitazioni che hanno caratterizzato il lavoro effettuato:

- il Fondo oggetto di analisi è considerato in funzionamento senza sostanziali mutamenti di direzione e gestione aziendale, fatte salve le disposizioni dell’Accordo;
- le stime effettuate prescindono da eventi, fatti, orientamenti, sia di tipo quantitativo-qualitativo che di tipo normativo-giurisprudenziale imprevedibili, e/o non desumibili dalle informazioni pubblicamente disponibili o direttamente messe a disposizione dal Fondo e tali da poter influenzare le variabili prese in esame;
- tutte le informazioni utilizzate nell’ambito dell’incarico non sono state in alcun modo verificate per accertarne la correttezza e la veridicità; lo scopo del nostro incarico non includeva, infatti, interventi di revisione o certificazione o verifica formale della documentazione a noi fornita;
- le nostre analisi sono da considerarsi strettamente riservate e non riproducibili e soggette ad utilizzo limitato all’interno del Gruppo.

APPENDICE

Tabella A: Probabilità annue di eliminazione per morte del personale in servizio

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
25	0,020%	0,011%
30	0,021%	0,013%
35	0,028%	0,020%
40	0,043%	0,035%
45	0,067%	0,055%
50	0,105%	0,086%
55	0,174%	0,132%
60	0,281%	0,213%

Tabella B: Probabilità annue di eliminazione per invalidità permanente del personale in servizio

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
25	0,004%	0,002%
30	0,005%	0,004%
35	0,007%	0,007%
40	0,010%	0,013%
45	0,018%	0,021%
50	0,038%	0,035%
55	0,077%	0,054%
60	0,148%	0,080%

Tabella C: Probabilità annue di eliminazione per cause diverse dalla morte, dall'invalidità permanente e dal pensionamento del personale in servizio

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
25	3,128%	1,808%
30	2,613%	0,921%
35	1,653%	0,536%
40	0,967%	0,407%
45	0,647%	0,353%
50	0,490%	0,275%
55	0,318%	0,188%
60	0,305%	0,243%

Tabella D: Probabilità annue di eliminazione per morte dei pensionati diretti

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
60	0,281%	0,213%
65	0,451%	0,330%
70	1,301%	0,657%
75	2,242%	1,369%
80	4,165%	2,855%
85	7,824%	5,952%
90	14,721%	12,410%
95	27,096%	22,113%
100	36,635%	33,008%
105	55,032%	50,128%
110	70,919%	65,863%
115	83,231%	78,731%

Tabella E: Probabilità annue di eliminazione per morte dei pensionati superstiti (attuali e futuri)

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
0	0,299%	0,256%
5	0,008%	0,008%
10	0,009%	0,007%
15	0,017%	0,010%
20	0,039%	0,014%
25	0,045%	0,018%
30	0,047%	0,021%
35	0,062%	0,033%
40	0,096%	0,058%
45	0,149%	0,091%
50	0,233%	0,143%
55	0,386%	0,221%
60	0,625%	0,355%
65	1,001%	0,550%
70	1,694%	0,919%
75	2,710%	1,580%
80	4,722%	2,978%
85	8,969%	6,209%
90	16,242%	12,502%
95	27,096%	22,113%
100	36,635%	33,008%
105	55,032%	50,128%
110	70,919%	65,863%
115	83,231%	78,731%

Tabella F1: Probabilità di lasciare famiglia e composizione del nucleo familiare medio - Femmine

Età dante causa	Sesso dante causa	Probabilità di non lasciare superstiti	Probabilità di lasciare vedovo senza orfani (A)	Età vedovo (A)	Probabilità di lasciare vedovo e 1 orfano (B)	Età vedovo (B)	Età orfano (B)	Probabilità di lasciare vedovo e 2 orfani (C)	Età vedovo (C)	Età media orfani (C)	Probabilità di lasciare solo 1 orfano (D)	Età orfano (D)	Probabilità di lasciare solo 2 orfani (E)	Età media 2 orfani (E)
25	F	38,104%	16,047%	29	27,510%	29	3	13,755%	32	4	4,585%	4	0,000%	
30	F	20,670%	9,805%	33	32,980%	34	5	31,832%	35	6	3,565%	6	1,148%	5
35	F	16,379%	8,802%	38	27,727%	38	8	41,914%	39	9	3,081%	10	2,097%	9
40	F	15,730%	11,395%	45	28,090%	44	13	38,787%	44	12	3,349%	11	2,649%	13
45	F	16,495%	25,273%	50	29,623%	49	15	24,027%	48	14	2,808%	13	1,774%	13
50	F	20,416%	43,279%	55	22,055%	53	15	11,200%	52	15	1,967%	14	1,083%	15
55	F	26,565%	56,876%	59	11,365%	58	16	3,189%	57	16	1,492%	16	0,514%	16
60	F	35,138%	60,682%	64	2,908%	62	18	0,333%	62	18	0,697%	16	0,242%	17
65	F	49,589%	49,790%	69	0,342%	66	18	0,006%	67	18	0,214%	18	0,059%	17
70	F	61,293%	38,602%	73	0,015%	71	18	0,000%			0,075%	18	0,015%	17
75	F	74,261%	25,707%	77	0,007%	76	18	0,000%			0,025%	18	0,000%	
80	F	84,206%	15,792%	80	0,000%			0,000%			0,002%	18	0,000%	
85	F	91,024%	8,976%	83	0,000%			0,000%			0,000%		0,000%	
90	F	95,493%	4,507%	87	0,000%			0,000%			0,000%		0,000%	

Tabella F2: Probabilità di lasciare famiglia e composizione del nucleo familiare medio - Maschi

Età dante causa	Sesso dante causa	Probabilità di non lasciare superstiti	Probabilità di lasciare vedovo senza orfani (A)	Età vedovo (A)	Probabilità di lasciare vedovo e 1 orfano (B)	Età vedovo (B)	Età orfano (B)	Probabilità di lasciare vedovo e 2 orfani (C)	Età vedovo (C)	Età media orfani (C)	Probabilità di lasciare solo 1 orfano (D)	Età orfano (D)	Probabilità di lasciare solo 2 orfani (E)	Età media 2 orfani (E)
25	M	56,989%	10,889%	23	22,867%	23	2	8,711%	24	3	0,545%	1	0,000%	
30	M	24,344%	13,302%	28	32,273%	27	4	28,267%	28	5	1,260%	5	0,555%	5
35	M	13,318%	7,923%	33	25,942%	32	6	50,574%	32	8	1,243%	9	1,000%	10
40	M	10,877%	7,968%	38	22,790%	37	11	56,459%	37	11	0,909%	11	0,998%	13
45	M	9,325%	15,849%	44	27,634%	42	13	45,997%	41	13	0,609%	14	0,586%	15
50	M	8,713%	34,314%	48	29,845%	47	15	26,137%	45	14	0,567%	15	0,425%	15
55	M	8,623%	56,710%	53	22,832%	51	16	11,220%	49	15	0,425%	15	0,189%	16
60	M	9,521%	74,585%	57	11,714%	54	16	3,882%	51	15	0,229%	16	0,070%	17
65	M	11,999%	81,580%	61	4,950%	56	17	1,353%	53	16	0,093%	16	0,026%	17
70	M	15,390%	82,438%	65	1,559%	58	18	0,569%	54	16	0,038%	17	0,007%	17
75	M	25,315%	73,754%	70	0,468%	58	18	0,454%	55	16	0,009%	18	0,000%	
80	M	36,870%	62,366%	75	0,156%	58	18	0,609%	55	16	0,000%		0,000%	
85	M	49,913%	48,960%	78	0,071%	59	18	1,056%	56	16	0,000%		0,000%	
90	M	63,164%	36,813%	82	0,023%	60	18	0,000%			0,000%		0,000%	